

214	Art. 13, della Legge n. 388/00	Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali. Il regime è applicabile alle persone fisiche che intraprendono, anche in forma di impresa familiare, l'esercizio di imprese, arti o professioni e rispondano ai determinati requisiti. Esso comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito con aliquota del 10%	a regime	Imposizione sostitutiva	-99,96	66.901	-1.494,1	Persone fisiche
215	Art. 1 del D.L. n. 265/2000; Art. 6 del D.lgs. n. 26/07	Credito d'imposta per il gasolio per autotrasporto a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto con riferimento ai consumi di gasolio.	a regime	Credito imposta	-95,00	30.427	-3.122,2	Autotrasportatori e altri soggetti, anche pubblici, esercenti attività di trasporto
216	Comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Conferimenti immobili in SIQ, SIQNO e Fondi immobiliari	Imposta sostitutiva con aliquota del 20% per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili: - in SIQ; - in SIQNO; - in fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 38 (comma 140, art. 1 L.296/2006).	a regime		-92,30	58	-1.591.379,3	Soggetti che effettuano il conferimento
217	Art. 1, comma 172, della Legge n. 244/07, art. 2, comma 2, della Legge n. 203/08	Estensione del beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. 203/2008 stabilizza a regime detto beneficio a decorrere dal periodo d'imposta 2009.	a regime	Credito d'imposta (esonerata) versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge	-83,10	360	-230.833,3	Imprese esercenti pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari
218	Art. 81, commi 21 e ss del d.l. 112 del 2008 Imposta sostitutiva sul maggiore valore delle rimanenze finali che si determina per l'applicazione dell'articolo 9 del TUIR (nuovo criterio di valutazione delle rimanenze)	Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del TUIR, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto esclusa ed è soggetta ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 10%.	a regime		-70,40	120	-886.666,7	Imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore Esercenti le attività di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolifera, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
219	Art. 21, comma 1, della Legge n. 448/98; Art. 6, comma 3, della Legge n. 388/00; Art. 1, comma 129, Legge n. 266/05; Art. 1, comma 393, della Legge n. 296/06; Art. 1, comma 168, della Legge n. 244/2007; Art. 1, comma 8, del D.L. n. 194/09; Art. 2, comma 5, del D.L. n. 225/2010	Deduzione forfetaria dal reddito di impresa a favore degli esercenti impianti di distribuzione carburante	2011	Deduzione forfetaria dal reddito d'impresa	-64,90	Frequenze: 13.000 imprese individuali; 7.000 imprese in forma associata; 1.300 società di capitali.		Esercenti impianti di distribuzione di carburante
220	Art. 1, commi da 325 a 337, della Legge 244/07	Crediti d'imposta finalizzati allo sviluppo delle attività cinematografiche	2010	Credito d'imposta	-48,20	299	-161.204,0	L'intero settore cinematografico: imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico e soggetti, anche esterni alla filiera, che investono nel settore
221	Articolo 15, comma 3, lett. a) del dl 185/2008 D.M. 30 luglio 2009 Imposta sostitutiva sulle divergenze derivanti dall'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS	redditi e del TRAP, in misura pari al 16%, di recuperare a tassazione (e quindi ritalinare) le differenze tra il valore civile ed il valore fiscale derivanti dalle operazioni progressive che dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporaneamente (ai fini fiscali) rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dall'applicazione dei nuovi principi contabili. L'opzione per il riallineamento delle divergenze è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello di prima applicazione degli IAS/IFRS. Può essere effettuato il riallineamento anche nel caso di divergenze esistenti all'inizio del periodo d'imposta derivanti dalla variazione dei principi IAS/IFRS, con effetto a partire da tale inizio. Per le variazioni che decorrono dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'omologazione del principio IAS/IFRS sostituito, il riallineamento	a regime		-46,40	125	-371.200,0	Soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)

